

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO



Alla Direzione Generale
della Formazione

Ai Provveditorati Regionali

Alle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del personale

Agli Istituti Penitenziari

Alla Direzione del G.O.M.

Loro Sedi

E, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
Sede

Ai Coordinatori regionali e locali
Alloggi
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Legge 16 ottobre 2017 n.148. Interpretazione art.7 comma 5. Uso gratuito delle Caserme – Revoca sospensione trattenute sullo stipendio.

Il Decreto Legge 16 Ottobre 2017 n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), prevede l'inserimento all'art.18 comma 4 della legge 395/90 delle parole "a titolo gratuito" dopo la frase "ha facoltà di pernottare in caserma". Ne consegue che la nuova formulazione del predetto articolo 18 è la seguente: "*il personale del corpo ha facoltà di pernottare in caserma, a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali*".

Tale norma, così modificata, ha suscitato sin da subito diverse perplessità in ordine sia alle possibili ricadute in termini di impatto erariale, che di fattibilità della stessa.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO

Infatti, la relazione tecnica allegata al Decreto Legge di cui in oggetto è apparsa da subito fuorviante riportando dati inesatti, in quanto individuava un totale di 800 alloggi interessati, per una copertura finanziaria di 345.600 euro annui per l'anno 2018. I predetti numeri, però, non corrispondevano al numero effettivo degli alloggi collettivi di servizio che in realtà sono oltre 4400 decretati ai sensi dell'art.12 c. 3 del D.P.R. 314/06, per un'entrata per lo Stato di circa 1.900.000 (e non 345.600) euro annui.

Le summenzionate perplessità sono state ampiamente rappresentate sia all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, sia all'Ufficio Affari legali di questo Dipartimento e, in attesa di indicazioni chiare e univoche, questa Direzione Generale ha ritenuto di sospendere (ma non abrogare) la riscossione degli oneri accessori dovuti dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria per l'uso degli alloggi collettivi di servizio (art.12 c.3), a partire dal 16.10.2017.

Del resto, il successivo approfondimento dell'art.7 del Decreto Legge cit. ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 7 non modifica in modo inequivocabile il DPR 314/06, in quanto prevede il pernottamento gratuito in caserma, non abolendo di fatto gli oneri previsti per le unità abitative di cui all'art.12. Tali unità o alloggi collettivi di servizio, del resto, non possono essere considerati Caserma, poiché la loro assegnazione è riservata non solo al personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche al personale dirigente e delle Funzioni Centrali, nonché, per motivi di sicurezza, a Magistrati e/o personale del Ministero della Giustizia (v. art. 12 comma 1 DPR 314/06). Del resto, il predetto art. 12 prevede che tali unità siano individuate nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria, non indicando in modo esclusivo le Caserme.

Pur volendo aderire ad un'interpretazione opposta, ossia nel senso di attribuire la gratuità di tutte le unità abitative e alloggi collettivi di servizio decretate ai sensi dell'art.12 del DPR cit., vi è di contro il parere fornito dall'Ufficio Legislativo, che si è espresso affermando che *“il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art.18 comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art.7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità”*. La specifica copertura finanziaria, come già esplicitato precedentemente, è relativa a soli 800 alloggi e non agli oltre 4.400 alloggi decretati ai sensi del già citato art.12. La legge finanziaria del 2018 prevede, infatti, una copertura pari a soli euro 345.600 (la copertura totale dovrebbe essere di oltre 1.900.000 euro). Sorgerebbe, pertanto, la difficoltà oggettiva per questa Amministrazione di individuare gli 800 alloggi indicati dalla norma da destinare ad uso gratuito. Tale individuazione, infatti, non potrebbe che creare inaccettabili difformità di trattamento nei confronti del personale interessato, producendo malcontento e scatenando inevitabili conflittualità.

Appare opportuno precisare, in modo inequivocabile, che l'Amministrazione penitenziaria non ha mai chiesto pagamenti per il pernottamento in caserma dovuto allo svolgimento delle turnazioni, ma solo la corresponsione di oneri (mai canoni che sono sempre



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

UFFICIO VII - SEZIONE IV GESTIONE ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO

stati gratuiti) per gli alloggi collettivi di servizio ad uso riservato e continuativo di cui all'art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/06, oneri che si riferiscono ai soli consumi di acqua, luce, riscaldamento, etc..

Preme sottolineare che gli appartenenti alle altre Forze armate e alla Guardia di Finanza corrispondono regolarmente gli oneri relativi al pernottamento presso le strutture del Corpo di appartenenza.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare di incorrere in danni erariali, si stabilisce che l'esatta interpretazione della gratuità prevista dal novellato art.18 della legge 395/90, è da riferirsi esclusivamente al personale in servizio effettivo presso le sedi di appartenenza, compatibilmente con la disponibilità di locali nelle predetti sedi, relativamente al pernottamento, da parte del personale avente titolo, soltanto per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, compiuti i quali il posto letto dovrà risultare libero da ogni effetto personale.

La logica conseguenza è che, nel caso in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia invece esclusivo e continuativo, la concessione di tale utilizzo rientri nell'art.12 comma 3 del DPR 314/06 e preveda il pagamento dei *soli oneri accessori* di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si revoca con effetto immediato la sospensione del pagamento degli oneri relativi all'utilizzo degli alloggi collettivi di servizio di cui all'art.12 comma 3 disposta con nota n. 0357233 del 09.11.2017 e pertanto si dovranno ripristinare, con decorrenza dal mese di Febbraio 2019, le trattenute mensili ordinarie, recuperando nel contempo quelle sospese dal 16.10.2017, accordando ai concessionari, se richiesto, la dilazione delle quote arretrate fino ad un massimo di *36 rate mensili*.

Si conferma che il pagamento dei predetti oneri, sia arretrati che ordinari, dovrà avvenire **obbligatoriamente** tramite trattenuta sulla stipendio (codice MEF 059), in modo che le diverse Ragionerie territoriali dello Stato provvedano al versamento sul Capitolo di entrata 3530, Capo XI "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia".

Si comunica l'IBAN relativo alla tesoreria centrale CP: IT 05M 01000 03245 350 0 11 3530 03 e si ribadisce l'osservanza di quanto disposto con nota n. 0076157 del 03.3.2017 contenente le Direttive esplicative per la gestione degli alloggi demaniali di servizio.

Si raccomanda puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Buffa